

n. _____ di prot.

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA COOPERATIVA 90 SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI PERGINE VALSUGANA. ANNO 2026.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in esecuzione del Decreto del Presidente dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) n. _____ dd. _____, esecutivo,

fra

la Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale con sede a Pergine Valsugana (TN), Via _____ n. _____ - P.IVA/C.F. _____, rappresentata dal suo Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa

e

l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel", con sede a Pergine Valsugana (TN), Via Marconi n. 4 - C.F. 00358720225, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso l'A.P.S.P.

si conviene e si stipula la seguente Convenzione

ARTICOLO 1

La Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Pergine Valsugana (TN), di seguito per brevità denominata Cooperativa, come sopra rappresentata, affida all'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN), di seguito per brevità denominata A.P.S.P., che, a mezzo del Presidente e Legale Rappresentante, accetta ed assume, l'incarico di svolgere il servizio di fornitura dei pasti (pranzo) a favore dei propri operatori nelle giornate dal lunedì al venerdì e nelle eventuali altre giornate su richiesta della Cooperativa. I pasti potranno essere consumati nella sala mensa dell'A.P.S.P. nell'orario fissato dalla stessa.

ARTICOLO 2

I pasti dovranno essere preparati secondo i menù settimanali in uso all'A.P.S.P..

Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione l'A.P.S.P.:

- fornisce quanto necessario per il consumo del pasto;
- impiega idoneo personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali e sanitari previsti dalla normativa vigente ed in numero adeguato a garantire la regolarità del servizio offerto;
- indica un Referente del servizio convenzionato per i rapporti con la Cooperativa;
- cura il confezionamento dei pasti. Gli alimenti dovranno essere confezionati con generi di prima qualità. Per i casi segnalati di operatori con particolari intolleranze alimentari l'A.P.S.P. dovrà predisporre appositi menù personalizzati in base alle relative indicazioni mediche. La Cooperativa è autorizzata a controllare in ogni momento, anche con prelievo di campioni secondo le normative vigenti, l'idoneità degli alimenti sia per la qualità che per la confezione e modalità di cottura;
- si impegna a mantenere in perfetto stato di pulizia i locali e le attrezzature di cucina;
- utilizza per il confezionamento giornaliero dei pasti le proprie attrezzature, sotto la propria responsabilità, in

base alle normative igienico sanitarie vigenti, impiegando viveri idonei ed adeguati al servizio da svolgere, in regola con le norme vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie;

- opera nel pieno rispetto del Piano di Autocontrollo igienico-sanitario per le attività di ristorazione elaborato ai sensi del Reg. CE n. 852 dd. 29/04/2004 e s.m. ed approvato con decreto del Presidente n. 34 dd. 12/10/2018 e da ultimo aggiornato e revisionato con determinazione del Direttore Generale n. 221 dd. 30/10/2025.

Saranno predisposte con cadenza concordata riunioni di verifica fra il Referente dell'A.P.S.P. ed i responsabili della Cooperativa, per verificare l'andamento del servizio appaltato.

ARTICOLO 3

La Cooperativa si impegna a comunicare all'A.P.S.P. le eventuali richieste di usufruire del servizio in giornate diverse dal lunedì al venerdì.

ARTICOLO 4

L'A.P.S.P. garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli operatori che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Si impegna altresì a trattare i dati personali degli operatori secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

ARTICOLO 5

La Cooperativa ha la facoltà di controllare, anche senza preavviso, la corretta effettuazione del servizio prestato dall'A.P.S.P., con particolare riguardo alle modalità di svolgimento dello stesso, al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento del servizio o mancato rispetto degli impegni assunti.

ARTICOLO 6

La presente Convenzione ha validità per l'anno 2026.

ARTICOLO 7

La tariffa per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione relativa all'anno 2026 viene convenuta ed accettata nell'importo di € 9,50 IVA 10% esclusa per ogni pasto consumato presso la mensa dell'A.P.S.P. ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 dd. 29/12/2025 che approva le tariffe per l'anno 2026.

Il pagamento del corrispettivo, calcolato sul numero dei pasti effettivamente consumati, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura mensile, attestata dalla data del protocollo della Cooperativa.

ARTICOLO 8

L'A.P.S.P. si impegna all'osservanza della normativa sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori, nonché all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'A.P.S.P. si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 9

L'A.P.S.P. si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria

compagnia di assicurazione con massimale di € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) unico e per l'intera durata della Convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nella conduzione dell'attività oggetto della presente Convenzione, per qualsiasi causa, nei confronti degli operatori e dei volontari, degli utenti o di terzi anche per fatto imputabile al personale dipendente o volontario e agli utenti.

ARTICOLO 10

E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente Convenzione, come pure è vietata la cessione della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

La presente Convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento dell'A.P.S.P. tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Cooperativa (superiori a 7 contestazioni per anno di servizio).

Qualora ricorra una delle citate cause la Cooperativa potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro dieci giorni la causa dell'inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

Per tutto quanto non contemplato dalla presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ARTICOLO 13

Tutte le spese per ed in causa del presente atto (imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria,...) sono a carico dell'A.P.S.P..

Letto, accettato e sottoscritto

A.P.S.P. "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL"

COOPERATIVA '90 SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

IL PRESIDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- _____ -

- _____ -